AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE STIPULATA

Art. 1

Proroga della vigente convenzione

E' autorizzata, in conformita' alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze. La convenzione di proroga e' stipulata ed approvata con le stesse modalita' della convenzione originaria. Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412. La commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Versione in vigore dal 9 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata
Estremi	Legge 6 agosto 1981, n. 433
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-alla-proroga-della-convenzione-stipulata/art-1-proroga-della-vigente-convenzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it